

## **EMARK EMARK-1999-26 vom 15. Juli 1999**

Emark, 1999-07-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/emark\\_EMARK-1999-26](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/emark_EMARK-1999-26)

FR: EMARK EMARK-1999-26 du 15 juillet 1999

IT: EMARK EMARK-1999-26 del 15 luglio 1999

### **Regeste**

5. ( ) bb) Si pone pertanto il quesito di sapere se il motivo di revisione dell'art. 66 cpv. 2 lett. b PA sia adempito anche allorquando un fatto rilevante sia stato 1999 / 26 - 166

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

Resta da esaminare se l'istante avrebbe potuto invocare il motivo di cui si prevale, vale a dire il suo matrimonio, nell'ambito della procedura di ricorso, nel qual caso tale motivo non darebbe adito a revisione. Come indicato precedentemente, l'art. 126a dell'Ordinanza sullo stato civile dispone che l'ufficio dello stato civile comunica all'UFR i matrimoni concernenti i richiedenti l'asilo. Inoltre, giusta l'art. 57 PA, l'UFR trasmette alla Commissione gli atti che vanno integrati all'incartamento, di modo che l'autorità di ricorso sia in possesso dell'incartamento completo. Pertanto, e ritenuto che l'atto di matrimonio di cui trattasi avrebbe, d'ufficio, dovuto trovarsi nelle carte processuali, non si può rimproverare all'istante una mancanza di diligenza per non avere prodotto un documento che poteva presumere già in possesso dell'autorità giudicante. © 04.06.02

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.